

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it

Apporre marca da bollo di
€ 16,00

OGGETTO: Domanda di riconoscimento del titolo di revisore legale conseguito in uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea (art. 49 DPR n. 394/1999) (1)

Il sottoscritto / La sottoscritta

Codice Fiscale

Sesso

Maschio

Femmina

Nome

Cognome

Nato il

Comune di nascita

Provincia

Stato estero

Residente nel Comune di

Provincia

Stato estero

Via/Piazza

Indirizzo

Numero

CAP

Domiciliato nel Comune di ai fini della presente istanza (2) in

Provincia

Via/Piazza

Indirizzo

Numero

CAP

recapito telefonico

cittadino/a (nazionalità)

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del DPR n. 394/1999 il riconoscimento del proprio titolo professionale di

ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

DICHIARA

- di essere in possesso del titolo professionale di

abilitante all'esercizio dell'attività di revisione legale, conseguito nel seguente Stato estero ("Paese terzo") non appartenente all'Unione Europea

rilasciato da (Autorità competente) _____

con sede in _____

- di essere iscritto nell'elenco, Albo o registro professionale (3) di _____

dal _____

OVVERO (in caso di professione non regolamentata)

In possesso dell'esperienza professionale maturata presso _____

dal _____

al _____

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____

conseguito a compimento di un corso di studi della durata di _____ anni,

in data _____

presso l'Università/Istituto _____

con sede in _____

DICHIARA, INOLTRE

- di Essere Non Essere regolarmente soggiornante in Italia

- di essere consapevole, ai sensi del D.M. n. 145 del 20 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, che l'abilitazione all'esercizio della revisione legale è disposta alle seguenti condizioni:

- che il Paese terzo garantisca reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani;

- che il richiedente sia in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- che abbia preso parte a programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine;

- che sia svolta una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante;

- di Essere Non Essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di Avere Non Avere subito

condanne penali e che Sono Non Sono in corso procedimenti penali a proprio carico;


- di Avere Non Avere svolto presso il Paese terzo un periodo di tirocinio pratico ai fini dell'abilitazione all'esercizio della revisione dei conti annuali e dei conti consolidati;

- di Avere Non Avere sostenuto e superato presso il Paese terzo un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

- di avere preso parte ai programmi di formazione e aggiornamento professionale svolti presso il Paese terzo come risulta dalla documentazione allegata, OPPURE di non avere preso parte o di non essere tenuto a prendere parte ai programmi di formazione e aggiornamento professionale per il seguente motivo:

Allega:

la seguente documentazione (4) (**VEDI ISTRUZIONI**):



Data

Firma

AVVERTENZE

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al riconoscimento del titolo di revisore legale conseguito in uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea previa verifica del possesso dei requisiti previsti. Il provvedimento include la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso.

L'iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 è comunque subordinata al superamento della prova attitudinale svolta ai sensi degli articoli 7 ed 8 del D.M. n. 145 del 20 giugno 2012.

La prova attitudinale si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali.

Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana, a tal fine, apposito provvedimento nel quale sono indicate le materie oggetto della specifica prova attitudinale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

(1) Detto articolo è applicabile anche ai cittadini comunitari professionisti in ambito extracomunitario

(2) Indicare l'indirizzo al quale si intende ricevere le comunicazioni

(3) Se previsto dalla normativa del Paese terzo

(4) Il richiedente dovrà presentare la domanda congiuntamente ai seguenti documenti:

- a. permesso di soggiorno, se il richiedente è regolarmente soggiornante in Italia (non richiesto per i cittadini comunitari);
- b. certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto (una copia del passaporto è comunque necessaria come documento di identità);
- c. certificato, diploma o altri titoli di studio;
- d. certificato comprovante l'elenco degli esami sostenuti rilasciato dall'Istituzione che ha curato la formazione;
- e. certificato rilasciato dall'autorità competente in data non anteriore a tre mesi da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'elenco, albo o registro professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o esercizio alla professione; detto certificato deve contenere anche la dichiarazione che il richiedente non è stato sottoposto in passato, né lo è attualmente, a procedimento disciplinare.
- f. dichiarazione di valore "in loco", rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:
 1. natura giuridica e livello dell'istituzione che ha rilasciato il titolo;
 2. contenuto (indirizzo formativo);
 3. completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo di anni di studio previsti dall'ordinamento locale per il suo conseguimento;
 4. il valore del titolo ai fini dell'accesso in loco all'attività professionale corrispondente a quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia; la dichiarazione deve inoltre attestare se la professione interessata è regolamentata o meno, quali sono gli eventuali soggetti od autorità statali aventi competenza sulla professione in tale Paese, e se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l'esercizio della professione.
- g. certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analogo rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a tre mesi; non è necessario presentare il certificato penale per chi abbia conseguito la cittadinanza italiana; in questo caso, dovrà essere presentato un certificato (storico-anagrafico) che attesti la residenza in Italia a partire dal momento in cui è stata conseguita la cittadinanza stessa;
- h. nel caso in cui la professione non sia regolamentata, attestato/i relativo/i ad eventuale esperienza professionale effettuata con descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte, rilasciati dall'ente presso cui è stata svolta. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale;
- i. eventuali programmi di formazione e aggiornamento professionale svolti presso il Paese terzo.

FORMALITA' RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE

La domanda va compilata in lingua italiana, rispettando i campi presenti nel modello. La domanda e i documenti allegati possono essere presentati personalmente, per mezzo di procuratore o a mezzo posta.

Ai sensi della normativa vigente, il titolo professionale di cui si chiede il riconoscimento e le relative certificazioni possono essere presentati in originale o in copia autentica di originale. Gli atti formati all'estero sono legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

Agli atti e documenti formati nello Stato estero e redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale presso la competente Autorità giudiziaria in Italia.

Nei Paesi che hanno sottoscritto appositi accordi internazionali, la legalizzazione dell'atto è sostituita dalla "apostille". In particolare, sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino il timbro "Apostille" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mentre sono esenti sia da legalizzazione che da apostillazione gli atti redatti da rappresentanti diplomatici e consolari dei Paesi compresi nella Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.

L'autenticità delle copie, la conformità all'originale nonché la traduzione in lingua italiana del contenuto del documento non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato ai sensi dell' articolo 47 del D. P.R. 28.12.2000 n. 445.

Per ogni ulteriore eventuale chiarimento, è possibile contattare l'assistenza tramite il "Modulo di richiesta informazioni" presente sul portale revisionelegale.rgs.mef.gov.it